



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
V Settore "Urbanistica e Gestione del Territorio"
Servizio Demanio Marittimo

Allegato C)

Reg./Prot. n. _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis Codice della Navigazione, del servizio di ormeggio ed assistenza alle imbarcazioni da diporto di porzione di area demaniale marittima in concessione al Comune di Formia in località Porto Caposele. CIG n. ZE03205FFC

tra

il Comune di Formia con sede in Via Vitruvio n° 190 P.I. 00087990594 - C.F. 81000270595 in persona del Dirigente del V Settore "Urbanistica e Gestione del Territorio", _____;

e

il/la sig./ra _____ nata/o a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale di _____ P.IVA _____ C.F. _____ costituita con atto n _____ in data _____ Iscritto alla Camera di Commercio di _____ al n _____, e di seguito denominato "CONVENZIONANTE";

Premesso

il Comune, con avviso pubblico del _____, ha selezionato _____, quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione del servizio di ormeggio imbarcazioni da diporto di porzione di area demaniale marittima in concessione al Comune di Formia in località Porto Caposele, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazione n _____ del _____;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto:

- a) la verifica della stabilità delle strutture con rilascio di certificazione di idoneità (certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato) anche previa realizzazione a propria cura e spese delle opere eventualmente necessarie;
- b) la gestione ex art. 45 bis del C.N. della porzione di area del porto Caposele ovvero mq. 945.50 di area demaniale marittima di specchio acqueo per ormeggio di unità da diporto, come evidenziata nell'allegato grafico alla presente (All. D).

- c) la gestione di cui alla lettera a), nelle more dell'approvazione del Regolamento di utilizzo della darsena, avviene secondo le condizioni, speciali e non, che reggono la concessione demaniale in oggetto e secondo la disciplina del capitolato speciale;
- d) la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti.

Art. 2 Durata

Il servizio di ormeggio e assistenza alle imbarcazioni è subordinato alla consegna all'Amministrazione del Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato attestante la stabilità delle strutture presenti (pontile, passerella,...) previa eventuale realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie prontamente eseguite.

Il servizio affidato con la presente concessione dovrà essere svolto senza interruzione alcuna fino alla data del 31/10/2021 ed alla scadenza il rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente senza obbligo di disdetta.

La validità del titolo di affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione è altresì subordinata alle condizioni contenute nella concessione demaniale n.43/2000 e successivi rinnovi, dei cui integrali contenuti il gestore si dichiara completamente edotto sollevando l'A.C. da ogni pretesa in relazione al potere di revoca e/o disdetta riservato alla Regione Lazio.

Art. 3 Prestazioni

Il servizio riguarda le seguenti attività:

- Verifica della stabilità delle strutture con rilascio di certificazione di idoneità (certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato) anche previa realizzazione a propria cura e spese delle opere eventualmente necessarie;
- assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
- costituire, entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione e relativa consegna delle aree, una centrale operativa/amministrativa per le procedure di gestione portuale, con particolare riferimento all'assistenza all'ormeggio, check-in e check-out e sorveglianza notturna;
- radio comunicazione su canale WHF;
- servizio meteorologico;
- presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza;
- servizio telefonico e fax, fotocopie;
- ufficio informazioni;
- servizio di primo soccorso con imbarcazione propria;
- fornitura di energia elettrica ed acqua all'ormeggio;
- gestione e manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree;
- revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e bitte;
- gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto e servizi antincendio e antinquinamento;
- pulizia delle banchine e dello specchio acqueo di tutte le aree in gestione;
- tenuta del registro dei natanti ormeggiati (iscrizione, targa, periodo, nominativo del proprietario del natante e relativo libretto).

Art.4 Obblighi

Nell'ambito della gestione oltre all'erogazione dei servizi di cui all'art.3 è compresa,

- la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed il successivo conferimento al Comune o ai Soggetti all'uopo incaricati;
- la predisposizione e collocazione dei cartelli tariffari;
- la fornitura di informazioni utili all'utente;
- la disponibilità, a semplice richiesta del Comune, del registro dei posti barca assegnati, i dati tecnici delle imbarcazioni, la durata dei relativi contratti;
- l'obbligo di indicare la persona responsabile del Servizio di ormeggio e, se diversa da questa, quella che curerà i rapporti con il Comune;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00
- Polizza assicurativa per incendio, danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento, con un massimale non inferiore al loro valore commerciale, ivi comprese le spese di installazione.

- il pagamento di tutte le utenze, dei canoni demaniali e degli oneri tributari se dovuti;
- la riscossione dei corrispettivi ed i rimborsi dovuti dagli utenti e dagli assuntori operanti nel porto turistico;
- tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'affidamento;
- rispetto delle condizioni prescritte dalla Autorità Marittima al rilascio della Concessione Demaniale per lo specchio acqueo in questione ovvero di aggiornamenti *ope legis* ove siano intervenute nuove norme specifiche di settore;
- rispetto eventuali ulteriori prescrizioni delle competenti Autorità Marittima e Amministrazione Comunale.

Art. 5 Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'Aggiudicatario dovrà prestare apposita polizza fideiussoria dell'importo pari al valore del corrispettivo offerto per l'intera durata del contratto. L'aggiudicatario si impegna a rinnovare la polizza sopra citata alla scadenza della stessa.

All'aggiudicatario verranno inoltre richieste le seguenti garanzie e polizze assicurative:

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000(eurounmilione/00);
- Polizza assicurativa per incendio, danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento, con un massimale non inferiore al loro valore commerciale, ivi comprese le spese d'installazione.

Conseguentemente l'A.C. declina ogni responsabilità in caso di danno, furto, atti vandalici ai natanti all'ormeggio.

ART. 6 - INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'attivazione, interruzione e/o sospensione del servizio di ormeggi ed assistenza alla nautica da diporto una penale pari a € 100,00, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti o *subendi* dall'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente del Servizio Demanio Marittimo, del Corpo di Polizia Locale, della Capitaneria di Porto ovvero di tutti gli Organi di Vigilanza.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo PEC.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà fare pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.

Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente del Servizio Demanio Marittimo comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo posta elettronica certificata.

Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o *subendi*, il Comune di Formia qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella esecuzione della prestazione del servizio di ormeggio imbarcazioni da diporto e di assistenza, da parte del Soggetto affidatario, l'obbligo potrà essere assolto da esso, con rivalsa sulla polizza fideiussoria definitiva di cui al bando di gara.

In tal caso il gestore dovrà reintegrare la polizza fideiussoria fino alla concorrenza prevista dal presente bando. In mancanza verrà attivata la procedura volta alla risoluzione del contratto.

Il Comune potrà sostituire l'affidatario per l'esecuzione dei servizi affidati, fatta salva la rivalsa delle spese sul medesimo affidatario, mediante lo scorrimento della graduatoria.

Il Comune potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sottoscritta tra il Comune di Formia e il Soggetto affidatario si intenderà altresì risolta ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile qualora si accertino ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da

parte del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è tenuto.

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, il Soggetto affidatario incorrerà nella risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, nei seguenti casi:

- ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il quinto giorno dalla data prevista;
- mancata consegna all'Amministrazione del Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato attestante la stabilità delle strutture presenti prima dell'avvio del servizio di ormeggio ed assistenza alle imbarcazioni nonché previa realizzazione a propria cura e spese delle opere eventualmente necessarie;
- gravi e frequenti infrazioni agli obblighi convenzionali, in seguito a diffida formale ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore;
- quando il Soggetto affidatario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- abbia ritardato di oltre 60 giorni il pagamento del corrispettivo;
- abbia ceduto, senza il consenso del Comune e dell'eventuale autorizzazione dell'autorità marittima, la gestione in affidamento;
- non abbia rinnovato e/o integrato la polizza fidejussoria richiesta dall'articolo successivo.

In caso di risoluzione della Convenzione per fatto imputabile al Soggetto affidatario, l'Amministrazione procederà all'incameramento della polizza e delle penalità richieste. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, compresa l'eventuale azione del risarcimento danni eventualmente subiti dall'Amministrazione per fatti imputabili all'affidatario ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 8 Contenzioso

Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 9 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento nonché al Capitolato e ai relativi atti di gara.

Art. 10 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Convenzionante.

Il Convenzionante

Per il Comune

Il Dirigente

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare *espressamente senza restrizione alcuna le condizioni tutte contenute nella presente convenzione osservandone da essa derivanti* i seguenti articoli: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

Comune di Formia, li _____

Il Convenzionante
